

COMUNE DI SUTERA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

ORDINANZA N. 15 /2009.

OGGETTO : Leggi 1/6/1971, n. 425 - Art. 7 (2 comma) e 25/081991 n. 287.

Deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 06/06 in data 09/03/2006 con la quale è stato fissato, il turno di chiusura obbligatoria settimanale dei pubblici esercizi ;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 7 (2° comma) della legge 1/6/71, n.425, in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico è consentito derogare, per non più di cinque giorni per ogni anno solare, all'obbligo della chiusura settimanale ;

VISTA la nota pervenuta il 27/10/2009 prot. n. 5992 dalla Ditta Chiparo Calogera, con la quale chiede l'autorizzazione temporanea a non osservare la chiusura settimanale nel mese di novembre 2009;

CONSIDERATO che in data 15/10/2009 è deceduto il Sig. Scozzaro Paolino titolare del bar sito in questa Piazza Sant'Agata e che detto bar attualmente risulta chiuso;

RITENUTO che, per questo Comune, nel periodo richiesto, ricorrono i motivi previsti dalla citata disposizione di legge per derogare al detto obbligo in quanto il BAR - CAFFE' - TAVOLA CALDA di cui è titolare CHIPARO CALOGERA rimane l'unico esercizio che potrà soddisfare le richieste della popolazione nella piazza principale del paese;

VISTO che, per il corrente anno, derogando per detto periodo, non viene superato il limite tassativo di cinque giorni ;

VISTO l'art. 12 della L.R. 2/1/79, n.1, recante norme sull'attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative regionali e la successiva circolare di attuazione n.0156 in data 6/2/79 della Presidenza - Segreteria Generale della Regione Siciliana ;

DISPONE

Nelle giornate di martedì 03 - 10 - 17 - 24 novembre 2009, il pubblico esercizio di cui è titolare